

## **Legge regionale 28/04/2010 n. 10**

(Gazzetta regionale 30/04/2010 n. 28)

### **Regione Abruzzo - Modifiche all'articolo 12, comma 1, della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) e all'articolo 15, comma 10, della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1  
(Modifica all'art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2009)

1. All'art. 12, comma 1, della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) le parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio".

Art. 2  
(Modifica all'art. 15, comma 10, della L.R. n. 7/2010)

1. Il comma 10, dell'art. 15, della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) è così sostituito:

"10. Gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni sono a carico delle autorità esproprianti, per l'espletamento delle attività di cui al comma 7, che provvedono a liquidare i relativi oneri."

Art. 3  
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 Aprile 2010